

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA DI IMPIANTI TECNOLOGICI SENSIBILI, DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA, VIA MOREGO, 30 GENOVA CIG 8279655B71

Tra

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (*in seguito "IIT"*), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di ing. Gianmarco Montanari, nato a Novara (NO) il 20/04/1972 debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusto Verbale del Comitato Esecutivo n. 150 del 14/02/2017, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

e

la società _____ (*in seguito "Fornitore"*), codice fiscale _____ partita IVA _____, con sede legale in _____ via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ () il ___/___/___ nella sua qualità di Legale Rappresentante / Procuratore;

nel seguito congiuntamente "Parti",

premessi che

- in data ___/___/___ sono stati pubblicati il Bando di gara e la Relazione generale relativi alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54, co. 3 con un solo Operatore Economico per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva di impianti tecnologici sensibili, da eseguirsi presso la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, per l'importo stimato di € 180.686,98 (Euro centoottantamilaseicentoottantasei/98) esclusi oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenza per € 5.420,60 (cinquemilaquattrocentoventi/60), al netto di IVA e/o di altre

- imposte e contributi di legge; l'importo complessivo costituisce il tetto massimo di spesa dell'Accordo Quadro, per il quale IIT non garantisce il raggiungimento di un importo minimo.
- in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. _____ del __/__/____, IIT ha disposto l'aggiudicazione del servizio alla società _____, che sottoscrive il presente Accordo Quadro, che ha offerto un ribasso percentuale pari al _____ % (_____ per cento);
 - il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto ivi stabilito alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e nei successivi singoli Ordini di acquisto;
 - l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo consente la razionalizzazione della spesa di servizi, una più accurata programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
 - il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 - la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per IIT nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di emissione di singoli ordini di acquisto per il servizio di manutenzione ordinaria e correttiva di impianti tecnologici sensibili , nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie delle prestazioni, le quantità, ecc.;

- i singoli ordini specifici di servizio verranno conclusi a tutti gli effetti tra IIT ed il Fornitore, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e i relativi allegati;
- *(se tutte le verifiche sono concluse positivamente)* il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- *(nel caso di stipula in pendenza del ricevimento del certificato di ottemperanza L. 68/99)* il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, fatto salvo il certificato di ottemperanza ex L. 68/99, richiesto ai competenti uffici e attualmente in pendenza di emissione;
- *(nel caso di stipula in pendenza del ricevimento del certificato di ottemperanza L. 68/99)* che nelle more del ricevimento del suddetto certificato di ottemperanza, si procede in riserva di legge di risolvere il presente contratto qualora il certificato pervenisse con esito negativo;
- *(nel caso in cui non sia ancora noto l'esito dell'istruttoria)* è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012 / *(nel caso in cui si è conclusa l'istruttoria con esito positivo)* dall'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012, rilasciata in data __/__/__, non risultano sussistere, nei confronti della società e/o delle persone fisiche le cause interdittive di cui all'art. 67 e 91 D.lgs. n. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012;
- il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto.

- il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- il presente contratto di Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;
- il Responsabile del Procedimento del presente Accordo Quadro è l'arch. Salvatore Esposito;
- Il coordinatore per la sicurezza è _____ ;
- il Direttore dell'Esecuzione del presente Accordo Quadro è il per. ind. Simone Parodi;

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1. Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica quanto previsto dai seguenti elaborati: (I) Relazione generale; (II) Computo metrico estimativo; (III) Elenco prezzi unitari; (IV) DUVRI e suoi allegati; (V) Disciplinare di gara; (VI) dichiarazioni rese dall'Appaltatore nelle offerte tecnica ed economica e nell'allegato "dichiarazioni integrative"; (VII) Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi di IIT. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali sopra indicati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per IIT ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per IIT, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono stati sopra elencati. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art 2. Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dal contenuto e dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice);
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

Art 3. Oggetto, luogo e termini di esecuzione dell'Appalto

Con il presente Accordo Quadro IIT affida al Fornitore il servizio di manutenzione ordinaria e correttiva di impianti tecnologici sensibili, da svolgersi presso la sede centrale IIT di Via Morego 30, Genova, da eseguirsi sulla base delle condizioni stabilite nel presente atto e relativi allegati e in ragione di quanto richiesto sui singoli Ordini di Acquisto.

È facoltà di IIT di richiedere le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro solo in funzione del proprio fabbisogno.

Le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nella Documentazione tecnica dell'Accordo Quadro, nonché nell'offerta tecnica presentata dai Fornitori, cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio. Le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio sono definite nei suddetti documenti, pertanto il Fornitore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari ivi indicati.

Le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di acquisto dovranno essere eseguite nei termini ivi indicati, decorrenti dalla data di invio dei medesimi ovvero dell'eventuale Verbale di avvio dell'esecuzione; i tempi di esecuzione delle singole prestazioni saranno di volta in volta stabiliti in base all'entità ed alla complessità degli interventi.

Art 4. Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo contrattuale massimo complessivo stabilito nell'art.15. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale IIT potrà affidare i singoli Ordini di Acquisto al fornitore.

Le Parti prendono atto che, nell'ipotesi in cui, alla suddetta scadenza dell'Accordo Quadro, non sia esaurito l'importo contrattuale, il contratto si intenderà comunque concluso. L'Accordo Quadro si intenderà pertanto concluso al decorso della scadenza contrattuale o, se antecedente, all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo complessivo stabilito.

L'accordo quadro potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nel caso di mutate esigenze di IIT che comportino l'esaurimento anticipato dell'importo dell'accordo quadro, rispetto alla scadenza naturale dello stesso, per le quali si prevede sin d'ora la possibilità di elevare gli importi contrattuali al fine di proseguire l'esecuzione dell'appalto agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'Accordo Quadro alla scadenza originaria dell'Accordo medesimo.

Nella suddetta ipotesi, IIT definirà l'incremento dell'importo contrattuale effettuando una stima del fabbisogno per il periodo intercorrente fino alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro. Qualora la stima dovesse rivelarsi insufficiente per coprire il periodo residuo di efficacia dell'Accordo Quadro,

IIT, nei limiti indicati nel Disciplinare di gara, potrà procedere ad una nuova stima del fabbisogno per consentirgli di utilizzare il servizio fino alla scadenza originariamente prevista.

È previsto l'esercizio della facoltà di opzione di rinnovo dell'oggetto contrattuale, esercitabile da IIT a suo insindacabile giudizio, fino ad un periodo massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai medesimi prezzi, i patti e le condizioni, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del Codice.

IIT esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto originario.

È previsto infine l'esercizio della facoltà di proroga dell'oggetto contrattuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo stimato di 6 (sei) mesi.

Art 5. Variazioni del servizio

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le Parti.

Art 6. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 15 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale

alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 15 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

Art 7. Penali

Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio secondo i termini indicati all'Art 3 e all'Art 4 del presente contratto nonché nei termini indicati in ogni Appalto Specifico. Eventuali proroghe ai suddetti termini, su richiesta di IIT, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini, eventualmente prorogati, compreso il termine di cui al successivo art. 8, IIT ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale di ogni Ordine di Acquisto, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale dell'Ordine di Acquisto medesimo. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto e per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Altresì, il Fornitore è tenuto a rispettare tempi e modalità tecniche di svolgimento dei servizi e degli interventi a chiamata e/o correttivi, così come meglio definitivi e puntualizzati nella Relazione Generale, parte integrante del presente contratto.

Pertanto le penali saranno applicate nei casi di inadempimento individuati dall'art. 14 della Relazione Generale (ai sensi del dell'art.1 comma 6 della legge 55 del 2019) per una quota pari all' 1 per mille del valore del singolo Ordine di acquisto per ciascuna inadempienza riscontrata.

Inoltre, al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate pari al 10% del corrispettivo contrattuale dell'Accordo Quadro, IIT ha diritto di risolvere il contratto di Accordo Quadro e per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art 8. Verifica di conformità

Durante il periodo di svolgimento del servizio verrà eseguita la verifica di conformità del servizio stesso e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nella Documentazione Tecnica e nell'Offerta, anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi offerti. In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla eliminazione delle problematiche riscontrate entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, salvo differente indicazione del RUP o del D.L., dopodiché si procederà ad una nuova verifica, e tutti gli oneri che l'IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art 9. Accettazione del servizio

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" dell'intero servizio resa nell'ambito di ciascun Appalto Specifico. L'accettazione del servizio non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle

caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

Art 10. P.M.

Art 11. P.M.

Art 12. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), da esibire alla SA. prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

Art 13. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del Codice per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali

subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. Il Fornitore è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree in cui dovranno svolgersi le attività, unitamente a IIT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo verranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'appalto, per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Ciò al fine di verificare, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata dall'attività, onde prevedere ogni necessario o utile servizio di prevenzione e protezione. Le prestazioni appaltate saranno realizzate dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 d.lgs. 81/2008.

All'emissione di ogni Ordine di acquisto derivante dall'accordo quadro il D.U.V.R.I. sarà valutato ed implementato circa i rischi legati alla specifica prestazione richiesta e saranno individuati i costi effettivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, definendone il relativo importo, non soggetto a ribasso. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile della sicurezza nominato dalla Fondazione (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed esponga apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conforme ai requisiti di legge. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di

entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l'uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l'eventuale sopralluogo.

Art 14. Macchine, attrezzature e materiali

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera che il Fornitore intenderà usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

Art 15. Valore Accordo Quadro e Corrispettivo Ordine di acquisto

Posto che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per IIT nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità affidamento dei singoli Ordini di Acquisto per il servizio di manutenzione ordinaria e correttiva di impianti tecnologici sensibili della sede centrale della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Il valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro, a misura, è pari ad euro **€ 180.686,98** (Euro Centoottantamilaseicentoottantasei/98) IVA esclusa, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari ad € 5.420,60 (cinquemilaquattrocentoventi/60)

I corrispettivi per ciascuna singola prestazione sono determinati sulla base dell'Offerta Economica presentata in gara e allegata al presente contratto.

I predetti corrispettivi sono comprensivi di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nella documentazione tecnica e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Art 16. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art.35, co. 18 del Codice, al Fornitore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del singolo ordine di acquisto e quindi pari ad euro _____ (_____/___) IVA esclusa. L'anticipazione verrà erogata al Fornitore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Il Fornitore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione della prestazione non proceda per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art 17. Fatturazione e pagamento

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica **utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio UFU7Q0** oppure, in caso di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo fattureonline@iit.it. Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali.

L'aggiudicatario riceverà i singoli Ordini di Acquisto emessi da IIT ed avrà cura di prendere visione del numero di riferimento da riportare in fattura nonché di sottoscriverli per presa visione ed accettazione, restituendone copia ad IIT

Il Fornitore, a seguito di esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art 8 del presente contratto, procederà ad emettere fattura secondo il seguente schema:

- i servizi a canone saranno liquidati a seguito di fatturazione posticipata trimestrale solare solo in caso di emissione del relativo OdA;
- per gli interventi riparativi a chiamata (servizi a misura), verrà corrisposto un importo pari al valore contrattuale della prestazione derivante da ciascun Ordine di Acquisto, che l'operatore economico fatturerà a seguito di emissione di certificato di pagamento da parte del RUP.

Il Fornitore dovrà fatturare al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, del Codice, indicando tassativamente in fattura l'applicazione di tale ritenuta; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, alla scadenza del contratto di Accordo Quadro, dopo l'approvazione da parte di IIT del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Fornitore è tenuto **riportare tassativamente in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG e l'applicazione della ritenuta di garanzia suddetta.**

Le fatture come sopra emesse saranno pagabili a mezzo bonifico bancario, delle dedotte le eventuali penali comminate e al netto della ritenuta di garanzia, entro i termini specificamente indicati all'art. 4, punto 4.2, delle Condizioni generali d'acquisto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ presso la banca _____ Agenzia _____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Art 18. Cause di risoluzione

In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia

stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1353 c.c., il presente contratto si intenderà risolto:

- laddove, con riferimento al Fornitore, vengano meno i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012) anche durante l'esecuzione del Contratto;
- laddove venga meno, durante l'esecuzione del contratto, anche uno solo dei requisiti minimi di partecipazione del Fornitore di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del successivo art. 22 "Trasparenza";
- Per i primi 3 (tre) mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire a IIT una valutazione ampia e complessiva del rapporto rispetto a tutte le obbligazioni del contratto e di conformità dei servizi resi all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico; qualora, nel corso del periodo di prova, l'Operatore Economico accumuli penali per un importo superiore all'1,25 % del valore stimato dell'Accordo Quadro, IIT potrà a suo

esclusivo insindacabile giudizio risolvere il contratto mediante preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare all'appaltatore a mezzo PEC. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'appaltatore è tenuto a garantire la prestazione fino al subentro del nuovo contraente.

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c., salva la richiesta del risarcimento di maggiori danni arrecati.

Art 19. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, IIT potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art 20. Proprietà intellettuale e manleva

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente

responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art 21. Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
-

Art 22. Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art 23. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di

pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT. Le Parti concordano, ai fini del presente contratto, che si considerano Informazioni Riservate quelle informazioni segrete ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), cui le Parti fanno espresso ed integrale richiamo anche in ordine ai rimedi di legge previsti per la tutela di dette informazioni, senza con ciò limitare o ridurre eventuali altri rimedi di legge, ove previsti.

In particolare, il Fornitore si impegna:

- ad utilizzare le Informazioni Riservate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui in oggetto, e con modalità che non ne compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza;
- a mantenere segrete le Informazioni Riservate, adottando un ragionevole grado di diligenza al fine di prevenire la loro divulgazione, comunicazione, diffusione, e/o pubblicazione non autorizzata;
- a non rivelare, comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, o comunque consentirne l'accesso, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a qualsiasi terza parte senza aver prima ottenuto un'autorizzazione scritta della Parte divulgante;
- a non copiare, duplicare, riprodurre, memorizzare, registrare in qualsivoglia maniera e, in ogni caso, non usare le Informazioni Riservate per qualsiasi scopo diverso da quelli specificati nel presente contratto o dei singoli Ordini di Acquisto oppure approvati dalla Parte divulgante per iscritto;

- a limitare internamente l'accesso alle Informazioni Riservate a quei dipendenti, collaboratori od altre persone che per competenze, funzioni o compiti specifici, si trovino nella necessità di conoscerle ed utilizzarle; tale divulgazione potrà in ogni caso avvenire soltanto a condizione che: (i) tali soggetti sottoscrivano un accordo di confidenzialità, di contenuto analogo o comunque di portata non minore di quello del presente Accordo, e (ii) che l'altra Parte esprima il proprio consenso in forma scritta.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si intende esteso a tutta la documentazione fornita dalle Parti nell'ambito dell'attività di cui al presente contratto e dei singoli Ordini di Acquisto, compresa quella eventualmente già consegnata, nonché alle informazioni verbali già scambiate.

Le obbligazioni di cui al presente articolo rimarranno comunque in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dalla scadenza del presente contratto o dell'eventuale Appalto Specifico, se successivo, e, in ogni caso, fintanto che le Informazioni Riservate costituiscono informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art 24. Trasparenza

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art 25. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi e lavori soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art 26. Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art 27. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto e i relativi Ordini di Acquisto siano eseguiti tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail) _____, PEC per le comunicazioni: _____ al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di ___ articoli e di ___ pagine.

Allegati:

- Relazione generale;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;

- D.U.V.R.I.;
- Offerta economica;
- Offerta tecnica;
- Dichiarazioni integrative rilasciate dall'O.E.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

IIT

Il Direttore Generale

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni del servizio), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione del servizio), Articolo 10 (P.M. Per Memoria), Articolo 12 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 14 (Macchine, attrezzature e materiali), Articolo 15 (Valore Accordo Quadro e Corrispettivo Ordine di Acquisto), Articolo 16 (Anticipazione del prezzo), Articolo 17 (Fatturazione e pagamento), Articolo 18 (Cause di risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Trasparenza), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Foro competente).

Fornitore

Il Legale Rappresentante

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24

Schema accordo quadro